



**CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA**  
Provincia Barletta - Andria - Trani

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**REG. GEN. 1559 / 2013**

**1° SETTORE:** Segreteria e Affari Generali - Cultura - Pubblica Istruzione - Politiche Sociali - Sport - Demografici - Contenzioso

**DETERMINAZIONE N° 525 DEL 31.12.2013**

**OGGETTO:** Liquidazione diritti di rogito in favore del Segretario Generale relativi al 4° trimestre 2013 - (01.10.2013/31.12.2013).

**IL DIRIGENTE**

Adotta la seguente determinazione.

Richiamata la retroestesa proposta, pari data e oggetto della presente,

**D E T E R M I N A**


DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE.

Copia della stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

- Segreteria Generale
- Segretario Generale
- Responsabile Servizio Finanziario
- Uffici:

IL DIRIGENTE  
**Dott. Samuele Pontino**

**VISTO:** per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE  
in sostituzione  
**Dott. Samuele Pontino**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Canosa di Puglia per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

SEGRETERIA GENERALE  
ISTRUTTORE MMINISTRATIVO  
**Donato Fasanelli**

**Premesso** che:

- il Comune di Canosa di Puglia, giusta comunicazione dell'Ufficio Contratti, ha riscosso, a titolo di diritti di rogito di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D) allegata alla legge 08/06/1964, n. 604, la complessiva somma di € 6.012,65, conseguenziali ad atti stipulati nel periodo nel 4° trimestre 2013, dalla dott.ssa Maria Teresa **Oreste**, titolare della Segreteria Generale del Comune di Canosa di Puglia dal 1° ottobre 2012;

**Tenuto presente** che la ripartizione e la liquidazione dei diritti di rogito per gli atti posti in essere dal dott.ssa Maria Teresa **Oreste** avviene secondo le percentuali di seguito indicate e con l'osservanza delle modalità previste dalla legge:

- a. 10% del gettito, in favore del fondo di cui all'art. 42 della legge 08/06/1962 n. 604 e successive modificazioni;
- b. 90% del gettito in favore del Comune di Canosa di Puglia;

**Considerato** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della legge 11/07/1980, n. 312, per gli atti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella D) allegata alla legge n.604/62, all'ufficiale rogante è attribuita una compartecipazione pari al 75% dell'importo di cui al punto b) fino ad un massimo di 1/3 della retribuzione annua in godimento, rapportata al periodo di effettivo servizio;


**Verificato** che la quota spettante al Segretario Generale, pari ad € 4.058,54 è contenuta entro la misura di 1/3 del proprio stipendio in godimento, che rappresenta il tetto massimo di spesa per l'ente locale, rapportata al periodo effettivo di servizio;

**Vista** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, prot. n. 42171 del 07.04.2008; ad oggetto: "Diritti di rogito. Art. 11 CCNL 9/5/2006 per il personale del Comparto Regioni/Autonomie Locali" di chiarimenti all'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali che, citando le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, nel parere n. 2/2006 e la Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Toscana nel parere n. 7/2007, rileva: i diritti di rogito non sono altro che tasse che i Comuni sono obbligati ad esigere per la stesura di alcuni atti; il limite di un terzo dello stipendio va rapportato al periodo di effettivo servizio prestato, rispondente all'esigenza primaria di non privare l'amministrazione di proprie entrate, erogando diritti di rogito oltre i limiti previsti; come chiarito dall'Aran, con nota del 27.06.2006, valgono per i dirigenti i medesimi principi afferenti espressamente per il personale non dirigente (importo massimo erogabile; possibili destinatari, ecc.); appare pertanto logico, oltre che conforme a criteri di sana gestione finanziaria, che anche nell'ipotesi considerata il limite di spesa per l'Ente, a prescindere dalle vicende sostitutorie, resti quello del terzo dello

stipendio teorico tabellare del Segretario e che la concreta corresponsione dei diritti di rogito sia effettuata in ragione della durata dei periodi di sostituzione;

**Accertato** che la spesa necessaria per l'applicazione del presente provvedimento ammonta a complessivi € 5.328,86 comprensiva di IRAP e contributo CPDEL a carico del datore di lavoro e trova copertura sul cap. 68 del PEG 2013.

Per quanto innanzi esposto, si propone la presente determinazione al fine della relativa adozione.



## IL DIRIGENTE

**Letta e** condivisa la relazione del Capo Servizio della Segreteria Generale;

### Visti:

- l'art. 107- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 4 – comma 2 - D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- il codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. 30.06.2003 n. 196;
- la deliberazione 14.06.2007 del Garante per la protezione dei dati personali recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico";
- l'art. 25 del CCNL normativo 2002-2005 dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali, a norma del quale "*Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vicesegretario secondo l'ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per diritti di segreteria, (di cui all'art. 21 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale o provinciale titolare della relativa funzione*";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 in data 28.11.2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2013;

**Ritenuto** necessario procedere in merito;

## D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di ripartire, in relazione a tutto quanto indicato nella premessa del presente atto, i diritti di rogito relativi al 4° trimestre 2013 ammontanti a complessivi € 6.012,65, di cui:
  - a. € 601,27 = 10% in favore del Fondo di cui all'art. 42 della legge 08/06/1962, n. 604 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b. € 5.411,39 = 90% in favore del Comune di Canosa di Puglia;
  - c. € 4.058,54 = 75% della quota b, in favore del Segretario Generale;

2. di provvedere alla liquidazione della quota dei diritti spettante al Segretario Generale, dott.ssa Maria Teresa **Oreste**, pari ad € 4.058,54;
3. di dare atto che la quota spettante al Segretario Generale per il periodo di cui si tratta è contenuta entro il limite di 1/3 del proprio stipendio in godimento, rapportato al periodo di effettivo servizio;
4. di dare atto che la spesa di € 5.328,86 comprensiva di IRAP e CPDEL a carico del datore di lavoro trova imputazione al cap. 68 del PEG 2013 e risulta già impegnata ai sensi dell'art. 183, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di spesa corrente correlata ad accertamento di entrata avente destinazione vincolata per legge;
5. di dare atto che il versamento all'ex Agenzia Nazionale dei Segretari/Ministero dell'Interno avverrà con successivo e separato provvedimento del Settore Finanze;
6. di dare, altresì, atto, che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs.n.267/2000;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici Personale e Contabilità del Personale, per gli adempimenti di rispettiva competenza.